

Dettaglio Legge Regionale

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie. (16-12-2018)

Regione:Sicilia

Estremi:Legge n.24 del 16-12-2018

Bur:n.54 del 18-12-2018

Settore:Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 14-2-2019 / Impugnata

La legge Regione Sicilia n. 24, pubblicata sul B.U.R n. 54 del 18/12/2018 recante: "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie" presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento alle disposizioni contenute agli articoli 2, comma 28 e 3, comma 9, e deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni che di seguito si illustrano.

L'art. 2 comma 28 dispone un incremento dell'autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale n. 20/98, art. 7 comma 1 (indennità erogata a favore degli assistiti affetti da talassemia). Al riguardo, già nel corso del 2016, erano stati mossi rilievi alla regione Sicilia, in sede di Comitato LEA, in ordine a quanto previsto dal predetto art. 7 della legge n. 20/1990, tenuto conto del fatto che la vigente normativa nazionale prevede (cfr. art. 52, d.P.C.M, del 12 gennaio 2017 a favore dei soggetti affetti da gravi forme di talassemia) esclusivamente il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e che, quindi, l'erogazione di un vitalizio e di un rimborso chilometrico sembrava integrare un livello ulteriore di assistenza. La regione aveva fornito rassicurazioni, qualificando l'indennità in questione come intervento di carattere sociale e non sanitario.

Dall'esame della legge regionale in oggetto si evince, invece, che le risorse utilizzate per l'erogazione in esame gravano ancora su fondi di natura sanitaria (missione13).

Analoghi rilievi erano stati mossi relativamente all'art. 41 della legge regionale n. 8/2018, di modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1990. La regione Sicilia in tale occasione aveva garantito che l'adeguamento ISTAT dell'indennità per i talassemici, previsto dall'articolo censurato, sarebbe stato coperto con fondi regionali di natura sociale, non rientranti nel perimetro sanitario. Ciò posto, si ritiene che l'indennità erogata ai talassemici ed ovviamente l'adeguamento Istat previsto dalla legge regionale in esame costituiscano un livello ulteriore di assistenza che non può essere garantito a meno che il relativo finanziamento non venga ricondotto a fondi di natura sociale.

La previsione contenuta nella norma regionale censurata, dunque, viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, integrando, di fatto, un livello ulteriore di assistenza che la regione, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire. Ed infatti, per le regioni impegnate in Piani di rientro, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; coerentemente a ciò, la Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che "l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa", specie "in un quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario".

Per le ragioni esposte si ritiene, altresì, che la disposizione regionale segnalata violi l'Intesa raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato d.P.C.M. Lea, e leda, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lett. m).